

**Ordinanza  
sull'assicurazione malattie  
(OAMal)**

**Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 30*            **Dati dei fornitori di prestazioni**

I fornitori di prestazioni comunicano all'Ufficio federale di statistica (UST) i seguenti dati di cui all'articolo 22a capoverso 1 della legge, se necessari al controllo dell'economicità e della qualità delle loro prestazioni:

- a. dati sull'attività (art. 22a cpv. 1 lett. a LAMal), in particolare:
  1. tipo di attività e gamma dell'offerta,
  2. sedi e infrastruttura non medica,
  3. infrastruttura medico-tecnica,
  4. forma giuridica e tipo di contributo pubblico;
- b. dati sul personale (art. 22a cpv. 1 lett. b LAMal), in particolare:
  1. effettivo del personale,
  2. offerta di posti di formazione di base e perfezionamento,
  3. dati sul volume degli impieghi e sulla funzione, nonché caratteristiche sociodemografiche,
  4. dati sul personale in formazione di base e perfezionamento;
- c. dati sui pazienti (art. 22a cpv. 1 lett. c LAMal), in particolare:
  1. consultazioni, ammissioni e dimissioni, giorni di cura e occupazione dei letti,
  2. diagnosi, tasso di morbilità, mortalità, bisogno di cure e caratteristiche sociodemografiche;
- d. dati sulle prestazioni (art. 22a cpv. 1 lett. d LAMal), in particolare:

<sup>1</sup> RS 832.102

1. tipo di prestazione, esami e terapie,
  2. volume delle prestazioni;
- e. dati sui costi (art. 22a cpv. 1 lett. d LAMal), in particolare prezzi di costo e ricavi per ciascun caso;
- f. dati finanziari (art. 22a cpv. 1 lett. e LAMal), in particolare:
1. costi d'esercizio risultanti dalla contabilità finanziaria, contabilità dei salari e contabilità delle immobilizzazioni,
  2. ricavi d'esercizio risultanti dalla contabilità finanziaria,
  3. risultato d'esercizio risultante dalla contabilità finanziaria.
- g. Indicatori medici della qualità (art. 22a cpv. 1 lett. f LAMal), in particolare dati la cui analisi permette di trarre conclusioni sulla misura in cui le prestazioni mediche sono fornite in maniera efficace, adeguata, sicura, incentrata sul paziente, tempestiva, nel rispetto del principio delle pari opportunità ed efficiente.

*Art. 30a* Rilevazione e trattamento dei dati dei fornitori di prestazioni

<sup>1</sup> I fornitori di prestazioni forniscono i dati, in base alle pertinenti variabili dell'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>2</sup> sulle rilevazioni statistiche, in maniera corretta, completa, entro il termine prescritto, a proprie spese e nel rispetto dell'anonimato dei pazienti.

<sup>2</sup> I fornitori di prestazioni trasmettono elettronicamente all'UST i dati in forma criptata.

<sup>3</sup> I fornitori di prestazioni e l'UST possono sottoporre i dati a un controllo preliminare formale, in particolare per quanto riguarda la leggibilità, la completezza e la plausibilità.

<sup>4</sup> Se l'UST constata lacune nella fornitura dei dati, assegna al fornitore di prestazioni un termine supplementare per la fornitura di dati corretti e completi. Allo scadere del termine, l'UST prepara i dati per la trasmissione ai destinatari di cui all'articolo 30b, senza ulteriore verifica.

<sup>5</sup> L'UST, di concerto con l'UFSP, determina la frequenza e i termini della fornitura dei dati.

<sup>6</sup> Nell'ambito della legislazione in materia di statistica federale, l'UST può riutilizzare a fini statistici i dati raccolti, in forma anonimizzata o pseudonimizzata.

<sup>7</sup> Per produrre indicatori di qualità, l'UST può anche collegare i dati di cui all'articolo 30 con altre fonti di dati. Gli articoli 13h–13n dell'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>3</sup> sulle rilevazioni statistiche, ad eccezione delle disposizioni sul collegamento di dati su mandato di terzi, si applicano per analogia.

<sup>2</sup> RS 431.012.1

<sup>3</sup> RS 431.012.1

**Art. 30b** Trasmissione dei dati dei fornitori di prestazioni

<sup>1</sup> L'UST trasmette ai seguenti destinatari i dati di seguito elencati:

- a. all'UFSP: i dati di cui all'articolo 30, qualora li necessiti per l'esame delle tariffe (art. 43, art. 46 cpv. 4 e art. 47 LAMal), per le comparazioni tra ospedali (art. 49 cpv. 8 LAMal), per il controllo dell'economicità e della qualità delle prestazioni (art. 32, 56, 58 e 59 LAMal) e per la pubblicazione dei dati (art. 22a cpv. 3 LAMal);
- b. alle autorità cantonali competenti:
  1. i dati di cui all'articolo 30, qualora li necessitino per la pianificazione degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura (art. 39 LAMal),
  2. i dati di cui all'articolo 30 lettere a, d ed e, qualora li necessitino per l'esame delle tariffe (art. 43, 46 cpv. 4 e art. 47 LAMal);
- c. agli assicuratori: i dati di cui all'articolo 30 lettere a, c, d ed e, qualora li necessitino per eseguire le disposizioni in merito al controllo dell'economicità delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 32, 43 e 56 LAMal);
- d. al Sorvegliante dei prezzi: i dati di cui all'articolo 30, qualora li necessiti per l'esame dei prezzi e delle tariffe del sistema sanitario nel quadro dell'articolo 14 della legge federale del 20 dicembre 1985<sup>4</sup> sulla sorveglianza dei prezzi.

<sup>2</sup> Prima della trasmissione ai destinatari, l'UST anonimizza o pseudonimizza i dati individuali, a meno che l'utilizzazione prevista non richieda dati non anonimizzati o pseudonimizzati. I dati personali dei pazienti e del personale sono trasmessi esclusivamente in forma pseudonimizzata.

<sup>3</sup> In linea di principio, i dati di cui all'articolo 30 sono trasmessi in forma aggregata a livello di azienda. I dati di cui all'articolo 30 lettere b–e sono trasmessi come dati individuali ai seguenti destinatari:

- a. all'UFSP;
- b. alle autorità cantonali competenti per la pianificazione degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura.

**Art. 30c** Regolamento per il trattamento

Per la rilevazione, il trattamento e la trasmissione dei dati secondo l'articolo 22a della legge, l'UST, in collaborazione con l'UFSP, appronta un regolamento per il trattamento ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>5</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

<sup>4</sup> RS 942.20

<sup>5</sup> RS 235.11

*Art. 31 cpv. 2*

<sup>2</sup>L'UFSP pubblica i risultati dei dati trasmessi riguardanti gli ospedali e gli altri istituti ai sensi dell'articolo 39 della legge come pure le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio ai sensi dell'articolo 51 a livello di singolo istituto, con il loro nome e la loro sede. Per i rimanenti fornitori di prestazioni i dati sono pubblicati per gruppi di fornitori di prestazioni. Non sono pubblicati i dati personali dei pazienti e del personale.

*Art. 31a* Sicurezza e conservazione dei dati

<sup>1</sup>Se la conservazione, la cancellazione e la distruzione dei dati non sono altrimenti disciplinate, le autorità cui sono stati trasmessi i dati di cui all'articolo 22a della legge rispettano i seguenti principi:

- a. proteggono i dati contro ogni trattamento non autorizzato, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati;
- b. cancellano i dati non appena questi non sono più necessari per il raggiungimento dello scopo per il quale sono stati trasmessi;
- c. distruggono i dati al più tardi dieci anni dopo la trasmissione, qualora questi non debbano essere archiviati.

<sup>2</sup> L'UFSP cancella i dati che gli sono stati trasmessi dall'UST in base all'articolo 22a della legge non appena questi non sono più necessari per il raggiungimento degli scopi previsti dall'articolo 30b capoverso 1 lettera a, ma comunque al più tardi dieci anni dal loro ricevimento.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova